



Statuto dell'Associazione di promozione sociale "Amici dell'Armonica a bocca"

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione non riconosciuta denominata "Amici dell'Armonica a bocca" di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS e ad avvenuta iscrizione, l'Associazione diventerà "Amici dell'Armonica a bocca APS - ETS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento, ha durata illimitata e può operare con le sue attività anche presso altre sedi.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non persegue scopi di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione ha come finalità e obiettivo attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura musicale, della formazione e della aggregazione sociale.

Al fine di raggiungere le finalità sopra menzionate, l'Associazione ha come attività primaria di interesse generale ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza, la pratica e la diffusione dello strumento musicale dell'Armonica a bocca, ai fini di garantire un recupero delle tradizioni musicali preesistenti e con particolare riguardo ai territori dell'arco alpino.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività preordinate e conseguenti a quelle sopra definite e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od opportune per la realizzazione delle proprie finalità sociali attraverso la seguente attività specifica:

- corsi e moduli didattici, anche a carattere scolastico, sullo studio e sull'impiego dell'Armonica a bocca;
- concerti ed eventi musicali aventi quale riferimento principale l'uso dell'Armonica a bocca;
- seminari, incontri e dibattiti in materia musicale ed in riferimento all'Armonica a bocca;
- realizzazione, raccolta e pubblicazione di studi e ricerche sulla tradizione dell'Armonica a bocca;
- collaborazione con altre Associazioni ed organismi operanti nel settore della musica e della cultura;
- collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle materie oggetto del presente statuto.

L'Associazione aderisce alle Federazioni provinciali del proprio ambito culturale di riferimento.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 4 – ADESIONE

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal

richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione o in caso di mancato pagamento della quota associativa. Se un socio riprende il tesseramento entro 5 anni dall'ultima mancata iscrizione verrà reintegrato con esonero della modulistica d'iscrizione se non per la pratica privacy. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea.

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri contabili e della gestione amministrativa dell'associazione depositati presso la sede.

Art. 6 – PRESTAZIONI

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati

Art. 7 – ORGANI


Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

Art. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso con e-mail e per chi non ne dispone con avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche in modalità di videoconferenza. In particolare, l'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.





Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di tre consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assembleare. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Spetta, altresì, al Consiglio Direttivo la redazione di eventuale Regolamento interno, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea ordinaria ed inerente la disciplina degli aspetti gestionali e culturali dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in modalità di videoconferenza.

Art. 10 – PRESIDENTE

Al Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 11 – BILANCIO E PROVENTI

Il Consiglio Direttivo predispose la bozza del bilancio annuale, che coincide con l'anno solare, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale al 31.12. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle finalità e attività generali previste dal presente statuto.

Art. 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 13 – MODIFICHE STATUTARIE

Per la modifica dello statuto in assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 14 – SCIoglimento

Per lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto in assemblea straordinaria il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa disposizione di legge, ad Associazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS operante in settore analogo o simile ovvero ad altri soggetti, individuati dalla stessa Assemblea straordinaria, per essere destinato a fini di pubblica utilità.

Art. 15 – RIMANDI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vale quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (Codice Terzo Settore) , dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

Modificato e approvato in data 28 gennaio 2021

Ass. "Amici dell'Armonica a bocca"
Corso 3 Novembre, 27 - 38122 FIRENTE
Tel. 0461 916010 - Cell. 340 5026235
www.armonicaamica.it - C.F. 96088530223